

VADEMECUM SUL DIRITTO D'AUTORE

DIRITTO D'AUTORE E COPYRIGHT

Il diritto d'autore è una legge che riconosce particolari diritti a chiunque crei un'opera originale. In Italia il diritto d'autore è regolato dal Codice Civile, libro quinto, titolo IX, capo I, agli articoli 2575-2583, e dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (G.U. n. 166 del 16 luglio 1941) e successive modificazioni.

Il diritto d'autore non va confuso con il termine "copyright" che si riconduce a contesti geografici e culturali diversi dal sistema a "diritto d'autore".

Il copyright è l'insieme delle normative sul diritto d'autore in vigore nel mondo anglosassone e statunitense.

COSA SI PUÒ FOTOCOPIARE IN BIBLIOTECA?

Le opere pubblicate (libri e riviste cartacee) presenti in biblioteca, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, solamente per uso personale.

COSA NON SI PUÒ FOTOCOPIARE IN BIBLIOTECA?

- Il materiale inedito, cioè non pubblicato, non può essere riprodotto in alcun modo (p. es. le tesi di laurea e le tesi di dottorato) senza l'autorizzazione scritta dell'autore;
- il materiale antico o di pregio per ragioni di conservazione dell'opera;
- è in ogni caso vietata la fotocopiatura di materiale non appartenente alle raccolte della biblioteca.

SI PUÒ FOTOGRAFARE IL MATERIALE PRESENTE IN BIBLIOTECA?

È possibile fotografare per uso personale il materiale presente in biblioteca (nei limiti del 15%), con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico (p. es. non con fotocamera digitale ma solo analogica).

SI PUÒ UTILIZZARE LO SCANNER O LA FOTOCAMERA DIGITALE?

La scansione/digitalizzazione è diversa dalla fotocopiatura; è possibile digitalizzare un'opera a stampa solo dopo 70 anni dalla morte dell'autore oppure se vi è un'autorizzazione scritta da parte dell'autore o dell'editore/eredi (ovvero del titolare dei diritti economici). Per i giornali e le riviste i diritti scadono dopo 70 anni a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

LE RISORSE ELETTRONICHE (BANCHE DATI, PERIODICI ELETTRONICI, E-BOOKS...) SONO SOGGETTE AL DIRITTO D'AUTORE?

Ogni documento elettronico è soggetto a diversi diritti in virtù di vari fattori:

- provenienza (paese di produzione);
- collocazione (paese di fruizione);
- modalità/condizioni negoziate (contratti e licenze).

Questi fattori possono comportare più normative di cui tenere conto: diritto d'autore, diritto sui generis, diritto d'autore relativamente al contenuto della singola informazione all'interno della banca dati, copyright (se l'informazione proviene da paesi a matrice anglosassone) oppure condizioni stabilite dal contratto che regola la licenza per l'accesso all'informazione, locale o remota che sia.

IL MATERIALE CARTOGRAFICO È SOGGETTO AL DIRITTO D'AUTORE?

Tutti i materiali cartografici storici o attuali, in formato digitale o cartaceo, sono soggetti a diversi diritti a seconda della:

- provenienza dei materiali (luogo di produzione: ente pubblico, ente privato o altro);
- modalità/condizioni negoziate fra l'Università e l'ente proprietario della cartografia (contratti e licenze).

QUESTE CONDIZIONI DI PARTENZA POSSONO COMPORTARE IL RICHIAMO DI PIÙ NORMATIVE DI CUI TENERE CONTO: DIRITTO D'AUTORE, DIRITTO SUI GENERIS OPPURE CONDIZIONI STABILITE DAL CONTRATTO CHE REGOLA LA LICENZA PER L'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DAL FORMATO E DALLA DATAZIONE.

CONTRO TUTTI I COMPORTAMENTI LESIVI DEL DIRITTO D'AUTORE LA LEGGE HA PREDISPOSTO UNA SERIE DI STRUMENTI DI TUTELA DI NATURA CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA.

REGOLAMENTO

SERVIZIO RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI BIBLIOTECA



È VIETATO ESEGUIRE FOTOCOPIE NEL CASO IN CUI CIÒ COMPORTI UN DETERIORAMENTO DELLE OPERE;



È PERMESSO FOTOCOPIARE I LIBRI DELLA BIBLIOTECA PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE E AI SOLI FINI DI RICERCA E DI STUDIO, NEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE;



È VIETATA LA FOTOCOPIATURA DI MATERIALE NON APPARTENENTE ALLE RACCOLTE DELLA BIBLIOTECA;



È OBBLIGATORIO COMPILARE L'APPOSITO REGISTRO AL BANCO PRESTITO PRIMA DI RECARSÌ IN SALA FOTOCOPIE;



È VIETATO MANOMETTERE I CASSETTI DELLA FOTOCOPIATRICE;



GLI OPERATORI DI BIBLIOTECA SONO TENUTI A EFFETTUARE PERIODICI CONTROLLI IN SALA FOTOCOPIE.

GLI UTENTI CHE DURANTE I CONTROLLI PERIODICI RISULTERANNO TRASGRESSORI RISPETTO A QUANTO INDICATO SUL PRESENTE REGOLAMENTO INCORRERANNO NELLE SEGUENTI SANZIONI:

- 1° controllo: 7 giorni di sospensione dal servizio;
- 2° controllo: 30 giorni di sospensione dal servizio;
- 3° controllo: sospensione dal servizio per l'intero anno accademico.